

## COMUNE DI CATTOLICA

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

#### INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi di dichiarazione
- Art. 8 – Interventi da finanziare
- Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 10 – Sanzioni e interessi
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

#### **Art. 2**

##### **Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un

massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cattolica, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cattolica.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

### **Art. 4** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

### **Art. 5** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

### **Art. 6** **Versamenti dell'imposta**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

- c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
- d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Cattolica, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e relativamente ai soggiorni conclusi al trimestre precedente, con il dettaglio mensile, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

#### **Art. 8**

#### **Interventi da finanziare**

1. La volontà dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare gli interventi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. In particolare, tali entrate saranno impiegate per finanziare, in tutto o in parte, le seguenti voci di spesa nel bilancio comunale:
  - a) Interventi in materia di turismo;
  - b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale.
3. In proposito, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una nota informativa sugli interventi finanziati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto.

#### **Art. 9**

#### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle leggi vigenti.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
  - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

### **Art. 10** **Sanzioni e interessi**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura di cui all'art.1, comma 165, L.27 dicembre 2006, n.296.
4. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - c) violazione degli obblighi discendenti dall'art. 9, comma 3;si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

### **Art. 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

### **Art. 12** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve

essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art.10, comma 3.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

### **Art. 13**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 14**

#### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile dei servizi finanziari.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle che saranno emanate con il regolamento nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 23/2011, e/o con ulteriori provvedimenti normativi in materia.